

COMUNE DI BELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Composizione della commissione
- Articolo 3 Elezione dei componenti consiliari
- Articolo 4 Sedute della commissione
- Articolo 5 Svolgimento delle sedute

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 6 Disposizione transitoria
- Articolo 7 Pubblicità
- Articolo 8 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 9 Rinvio dinamico
- Articolo 10 Entrata in vigore

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

- (1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
- (2) La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
- (3) La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Articolo 2

Composizione della commissione

- (1) La commissione è nominata con decreto del Sindaco ed è così composta:
 - a) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
 - b) due Consiglieri comunali, eletti dal Consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
- (2) Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lett. c) e d) ovvero nelle more della loro designazione la commissione può comunque validamente esser istituita e funzionare. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui alle predette lettere c) e d), devono essere residenti nel Comune.
- (3) In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo successiva all'istituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
- (4) Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
- (5) La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3

Elezione dei componenti consiliari

- (1) Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale (termine ordinatorio), salvo quanto previsto dal comma 4, si procede all'elezione dei componenti consiliari

della commissione, con il sistema del voto limitato a schede segrete: ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

- (2) Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- (3) Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 3, la votazione palese su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari.
- (4) In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente, secondo quanto previsto dai commi precedenti.
- (5) L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- (6) In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
- (7) I membri scaduti sono rieleggibili.
- (8) La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 4

Sedute della commissione

- (1) La Commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del Presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.
- (2) Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco o suo assessore delegato.
- (3) Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse, eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 5

Svolgimento delle sedute

- (1) La Commissione, presieduta dal Presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- (2) Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
- (3) Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, e comunque in numero non inferiore a tre.
- (4) I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti alle riunioni. Le votazioni avvengono con votazione palese. I commissari che non condividono quanto deliberato dalla Commissione possono far verbalizzare i loro motivi di dissenso.
- (5) Le riunioni della Commissione devono avvenire in presenza presso l'Ente salvo eventuali modifiche che possono successivamente intervenire e che richiedono una specifica regolamentazione.
- (6) Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 8 Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 9 Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 10 Entrata in vigore

- (1) Il presente regolamento è oggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
- (2) Il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conseguita esecutività